

MOTOR

CONTRATTO BASE RCA

Modello CONTRATTO BASE - Edizione 04/2025

VHV 
ASSICURAZIONI

CONTRATTO BASE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”, e devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali.

INDICE

SEZIONE I - GLOSSARIO	4
SEZIONE II	6
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.....	6
SEZIONE III	16
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE R.C.A.....	16
INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA	18
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19

SEZIONE I - GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Aggravamento del rischio:	mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice civile.
Aree equiparate alle strade di uso pubblico:	le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
Aree private:	le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
Assicurato:	il soggetto, anche diverso dal contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (art 2054 del Codice civile e art. 91 del Codice della Strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285).
Bonus Malus:	la tariffa Bonus Malus, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r. c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
Carta verde:	il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r. c. auto prestata con il contratto.
Classe di merito CU:	la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal Regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.
Codice:	il Codice delle Assicurazioni private di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Codice della Strada:	il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
Contraente:	colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa.
Contratto base:	il contratto r. c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 18 ottobre 2012, n.179, presso i "punti vendita" dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'art. 132 – bis del Codice, per i veicoli di cui all'art 133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, c.d. Codice del Consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale "Guida libera", per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'Impresa.
Impresa:	VHV Italia Assicurazioni S.p.A. con la quale in contraente stipula il contratto di assicurazione r. c. auto.
Massimali minimi obbligatori di legge:	i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. c. auto stabiliti dall'art.128 del Codice.

Periodo di osservazione:	il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r. c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
R.C. Auto:	assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Terzi danneggiati:	i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice.
Veicolo:	il veicolo indicato in polizza.

SEZIONE II

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R.C.A.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, **ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che** nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore**, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- **in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo**, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) **ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 (nella parte in cui richiama l'art. 2054 del Codice civile) e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.**

Art. 3 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione**; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Resta salva la buona fede del contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli artt. 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, **l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

Art. 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il contraente o l'assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio**.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 Codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, **l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma**.

Art. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione ("Carta Verde").

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il contraente si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il suddetto documento**.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6 – DECORRENZA E DURATA

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del Codice civile).

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile.

L'Impresa è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto con le modalità indicate dall'Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del contraente, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;

b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo: in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'articolo 1918 del Codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.



Art. 9 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Reg. IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del Regolamento IVASS, n. 9/2015).

L'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione, nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice civile).

All'atto della stipula di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui al co. 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta **denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza** (articolo 1913 Codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 Codice civile).

Per la disciplina relativa al Risarcimento del Danno ed alle Procedure Liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa, previa comunicazione al contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 – BONUS / MALUS

L'Impresa assicura i veicoli applicando i criteri di tariffazione in base a:

- tipologia di veicolo e utilizzo;
- dati anagrafici relativi al proprietario, all'usufruttuario, all'acquirente (nel caso di patto riservato dominio), al locatario (nel caso di locazione finanziaria);
- dati relativi all'attestazione sullo stato del rischio, se presente.

La forma tariffaria Bonus/malus si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48 e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

Classi di merito

a) Autovetture

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio
19	0,3380
20	0,3483

b) Ciclomotori e motocicli

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio
31	0,6650
32	0,6784

21	0,3588
22	0,3697
23	0,3771
24	0,3886
25	0,4084
26	0,4208
27	0,4292
28	0,4422
29	0,4602
30	0,4741
31	0,4934
32	0,5237
33	0,5560
34	0,5902
35	0,6203
36	0,6584
37	0,6989
38	0,7419
39	0,7798
40	0,8195
41	0,8787
42	0,9420
43	1,0000
44 Classe di ingresso	1,2572
45	1,2953
46	1,6283
47	2,1515
48	3,0479

33	0,6989
34	0,7273
35	0,7493
36	0,7644
37	0,7798
38	0,8114
39	0,8277
40	0,8528
41	0,8787
42	0,9053
43	1,0000
44 Classe di ingresso	1,1843
45	1,2447
46	1,3749
47	1,5648
48	1,7285
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO

All'atto di stipula del contratto sarà richiesto all'assicurato di esibire la carta / certificato di circolazione, il foglio complementare / certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto relativi al veicolo per assegnare al contratto la classe di merito corrispondente.

Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, al contratto è assegnata la classe CU 18 e la corrispondente classe interna in base alla tipologia di veicolo e alla forma tariffaria applicata al contratto.

Per le regole specifiche disciplinanti i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, si rimanda all'art. 7 del Provvedimento IVASS 72/2018.

Nel caso di richiesta di stipula di un contratto avvalendosi dell'agevolazione ulteriore veicolo "Bersani" – Bonus Familiare (art 134 comma 4 bis del Codice), se non si presenta la carta di circolazione del mezzo di riferimento oppure mancano i requisiti previsti per usufruire di questa agevolazione, al contratto è assegnata la classe CU 14 e la corrispondente classe interna relativa al tipo del veicolo da assicurare.

Nel caso in cui i documenti vengano esibiti dopo la stipula, ma comunque entro i successivi 3 mesi, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito e all'eventuale conguaglio del premio.

ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nel caso di veicolo di nuova immatricolazione, assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli:

- a) se il contraente non dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani – Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis del Codice) verrà assegnata, a fronte dell'esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà (o Documento unico di circolazione) o dell'appendice di cessione del contratto, la classe CU 14 e, se prevista dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito interna di ingresso in base alla tipologia di veicolo.
- b) Se il contraente dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani-Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis CA) ed è una persona fisica già titolare di polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) e del certificato di proprietà (o Documento unico di circolazione) del nuovo veicolo, nonché fotocopia della Carta di circolazione (o Documento unico di circolazione) relativa al veicolo di riferimento se proveniente da altra Impresa.

È assegnata la classe di merito interna come stabilito nella tabella sotto riportata.

- c) Se il contraente dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani-Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis CA) ed è una persona fisica, stabilmente convivente nel nucleo familiare di persona fisica già titolare di polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) e del certificato di proprietà (o Documento unico di circolazione) del nuovo veicolo, certificato anagrafico (stato di famiglia), nonché fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa.

È assegnata la classe di merito interna come stabilito nella tabella sotto riportata.

Classe CU di assegnazione del mezzo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Classe Interna di Assegnazione Autovetture	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Classe Interna di Assegnazione Ciclomotori / motocicli	40	40	40	40	40	40	41	41	42	42	43	43	44

PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nelle ipotesi sotto riportate, se l'attestato di rischio è in corso di validità viene mantenuta la classe CU ivi indicata, mentre se l'attestato di rischio è scaduto il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi (vedi sopra "ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI").

- a) **Nel caso di medesimo veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa di assicurazione: decorsi 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di assicurazione, in caso di inutilizzo, il contraente deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile, nella quale attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo. In assenza di detta**

documentazione, al contratto sarà assegnata la classe CU 18.

- b) **Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca ad altro veicolo, oggetto di cessazione del rischio** (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione) **il contraente deve consegnare documentazione idonea a provarne i motivi.**
- c) **Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca a veicolo oggetto di furto senza ritrovamento il** **contraente deve consegnare copia di denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo.**

Nelle ipotesi sotto riportate, al contratto viene invece assegnata la classe CU determinata con le seguenti regole:

- d) **Nel caso in cui l'attestato di rischio provenga da Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 CA** il nuovo contratto è assegnato alla classe CU determinata in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza di detta dichiarazione sostitutiva **sarà richiesta una dichiarazione del contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.**
- e) **Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca ad un avente diritto diverso dall'effettivo proprietario del veicolo** il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi e viene inserito in classe CU 14.
- f) **Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato in precedenza con contratto temporaneo** viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale **il contraente è tenuto ad esibire copia.**
- g) **Nel caso di veicolo precedentemente assicurato all'estero** viene assegnata la classe CU 14, salvo che il contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che consenta una assegnazione ad altra classe di merito.
- h) **Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale, non ancora giunto a scadenza, ossia in presenza di rate di premio insolute al contratto sarà assegnata la classe CU 18.**

TABELLE CONTENENTI LE REGOLE DI CORRISPONDENZA TRA CLASSE CU E CLASSE DI MERITO INTERNA

La classe di merito interna assegnata al contratto sarà definita in base alla CU e alla tipologia di veicolo assicurato, come indicato nelle tabelle sotto riportate.

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell'attestato.

Se proveniente dalla forma *franchigia fissa ed assoluta*, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (penultima colonna).

a) Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo

Classe CU di assegnazione	Classe Interna di Assegnazione (precedente temporanea)	Classe INTERNA di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell'attestato di rischio"					
		con 1 sinistro non negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND)	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e altri casi
1	31	30	35	41	22	29	31
2	32	31	36	41	23	30	32
3	33	32	37	42	23	31	33
4	34	33	38	43	24	32	34
5	35	35	39	45	24	33	35
6	36	37	40	45	25	34	36
7	37	38	41	47	28	35	37
8	38	39	42	47	32	36	38
9	39	40	43	47	35	37	39
10	40	43	45	48	38	38	40
11	41	45	46	48	39	39	41
12	42	46	47	48	40	40	42
13	43	47	48	48	43	43	43
14	44	48	48	48	44	44	44
15	45	48	48	48	45	47	47
16	46	48	48	48	46	47	47
17	47	48	48	48	47	48	48
18	48	48	48	48	48	48	48

b) Ciclomotori e motocicli

Classe CU di assegnazione	Classe Interna di Assegnazione (precedente temporanea)	Classe INTERNA di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell'attestato di rischio					
		con 1 sinistro non negli ultimi due anni + anno corrente	con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente	con 2 o più sinistri	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	altri casi
1	31	35	37	44	31	33	34
2	32	36	38	45	31	34	34
3	33	37	39	46	32	35	35

4	34	38	40	47	33	35	35
5	35	39	41	48	34	36	36
6	36	40	42	48	35	36	36
7	37	40	43	48	36	37	37
8	38	41	44	48	37	38	38
9	39	42	45	48	38	39	39
10	40	43	46	48	39	40	40
11	41	44	47	48	40	41	41
12	42	45	48	48	41	42	42
13	43	46	48	48	42	43	43
14	44	47	48	48	44	44	44
15	45	48	48	48	45	45	45
16	46	48	48	48	46	46	46
17	47	48	48	48	47	47	47
18	48	48	48	48	48	48	48

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA

L'Impresa è obbligata, alle **scadenze annuali successive alla stipula del contratto**, ad indicare sulle attestazioni di rischio la classe di conversione universale (CU). L'Impresa inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie dell'Impresa stessa. Per la determinazione della CU adotterà le **regole evolutive** contenute nella seguente tabella:

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA

Per le annualità successive a quella di stipula, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito interna in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di "responsabilità cumulata" sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si proceda al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione del malus.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna saranno presi in considerazione anche i sinistri tardivi e i sinistri accaduti durante le coperture temporanee, che determineranno l'evoluzione in malus indipendentemente dal periodo di osservazione.

Il contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, di rimborsare all'Impresa o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio. La suddetta facoltà può essere esercitata alla scadenza. Nel caso in cui il contraente desideri esercitare la facoltà di rimborso per un sinistro tardivo, la richiesta di rimborso va indirizzata alla precedente Compagnia che ha liquidato il sinistro.

Tabelle delle regole evolutive in forma tariffaria Bonus/Malus:

a) Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo

Classe di merito	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati									
	0 sinistri (% di differenza tra classi)		1 sinistro (% di differenza tra classi)		2 sinistri (% di differenza tra classi)		3 sinistri (% di differenza tra classi)		4 o più sinistri (% di differenza tra classi)	
19	19	0,00%	29	36,13%	32	54,93%	34	74,58%	36	94,77%
20	19	-2,94%	29	32,13%	32	50,38%	34	69,45%	36	89,05%
21	20	-2,94%	30	32,13%	33	54,93%	35	72,85%	37	94,77%
22	21	-2,94%	30	28,24%	33	50,38%	35	67,77%	37	89,05%
23	22	-1,97%	31	30,82%	34	56,48%	36	74,58%	38	96,72%
24	23	-2,94%	31	26,97%	34	51,88%	36	69,45%	38	90,94%
25	24	-4,85%	32	28,24%	35	51,88%	37	71,14%	39	90,94%
26	25	-2,94%	32	24,47%	35	47,41%	37	66,11%	39	85,32%
27	26	-1,97%	33	29,53%	36	53,40%	38	72,85%	40	90,94%
28	27	-2,94%	33	25,72%	36	48,89%	38	67,77%	40	85,32%
29	28	-3,90%	33	20,81%	36	43,08%	38	61,22%	40	78,09%
30	29	-2,94%	34	24,47%	37	47,41%	39	64,46%	41	85,32%
31	30	-3,90%	34	19,61%	37	41,66%	39	58,05%	41	78,09%
32	31	-5,80%	35	18,43%	38	41,66%	40	56,48%	42	79,87%
33	32	-5,80%	36	18,43%	39	40,26%	41	58,05%	43	79,87%
34	33	-5,80%	37	18,43%	40	38,87%	42	59,63%	44	113,02%
35	34	-4,85%	38	19,61%	41	41,66%	43	61,22%	45	108,82%
36	35	-5,80%	39	18,43%	42	43,08%	44	90,94%	46	147,31%
37	36	-5,80%	40	17,26%	43	43,08%	45	85,32%	47	207,83%
38	37	-5,80%	41	18,43%	44	69,45%	46	119,48%	48	310,80%
39	38	-4,85%	42	20,81%	45	66,11%	47	175,92%	48	290,87%
40	39	-4,85%	43	22,02%	46	98,69%	48	271,90%	48	271,90%
41	40	-6,73%	44	43,08%	47	144,86%	48	246,87%	48	246,87%
42	41	-6,73%	45	37,49%	48	223,54%	48	223,54%	48	223,54%
43	42	-5,80%	46	62,83%	48	204,79%	48	204,79%	48	204,79%
44	43	-20,46%	47	71,14%	48	142,44%	48	142,44%	48	142,44%
45	44	-2,94%	47	66,11%	48	135,31%	48	135,31%	48	135,31%
46	45	-20,46%	48	87,17%	48	87,17%	48	87,17%	48	87,17%
47	46	-24,32%	48	41,66%	48	41,66%	48	41,66%	48	41,66%
48	47	-29,41%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%

b) Ciclomotori e motocicli

Classe di merito	classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati							
	0 sinistri (% di differenza fra classi)		1 sinistri (% di differenza fra classi)		2 sinistri (% di differenza fra classi)		3 o più sinistri (% di differenza fra classi)	
31	31	0,00%	36	14,95%	41	32,13%	46	106,76%
32	31	-1,97%	37	14,95%	42	33,45%	47	130,67%
33	32	-2,94%	38	16,01%	43	43,08%	48	147,31%
34	33	-3,90%	39	13,81%	44	62,83%	48	137,66%
35	34	-2,94%	40	13,81%	45	66,11%	48	130,67%
36	35	-1,97%	41	14,95%	46	79,87%	48	126,13%
37	36	-1,97%	42	16,10%	47	100,68%	48	121,67%
38	37	-3,90%	43	23,24%	48	113,02%	48	113,02%
39	38	-1,97%	44	43,08%	48	108,82%	48	108,82%
40	39	-2,94%	45	45,95%	48	102,68%	48	102,68%
41	40	-2,94%	46	56,48%	48	96,72%	48	96,72%
42	41	-2,94%	47	72,85%	48	90,94%	48	90,94%
43	42	-9,47%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%
44	43	-15,56%	48	45,95%	48	45,95%	48	45,95%
45	44	-4,85%	48	38,87%	48	38,87%	48	38,87%
46	45	-9,47%	48	25,72%	48	25,72%	48	25,72%
47	46	-12,13%	48	10,46%	48	10,46%	48	10,46%
48	47	-9,47%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%

SEZIONE III

CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE R.C.A.

Le seguenti condizioni, la cui offerta è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell'impresa, possono comportare una limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto.

Parte I - Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 15 – GUIDA ESCLUSIVA – non previsto

Art. 16 – GUIDA ESPERTA – non previsto

Parte II - Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 17 – AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE – non previsto

Art. 18 – LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE – non previsto

Art. 19 – **DANNI A TERZI CAGIONATI DA GANCIO TRAINO E, DURANTE LA MARCIA, DAL RIMORCHIO MUNITO DI TARGA PROPRIA E REGOLARMENTE TRAINATO**

Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

Parte III - Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo

Art. 20 – SISTEMI DI RILEVAZIONE A DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO – non previsto

Art. 21 – ISPEZIONE PREVENTIVA DEL VEICOLO – non previsto

Art. 22 – SISTEMI DI RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO – non previsto

Parte IV - Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo

Art. 23 – PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE – non previsto

Art. 24 – SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

SOSPENSIONE PER MANCATO UTILIZZO VOLONTARIO DEL VEICOLO (art. 122 bis comma 2 C.A., D.lgs. n.184/2023)
Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne formale comunicazione alla Società tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000) o tramite l'apposita funzionalità presente sull'area riservata del sito www.vhv.it.

La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista); la Società ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato (art 122 bis comma 3 C.A.).

Il termine di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte, con formale comunicazione alla Società da effettuare entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

La sospensione non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto anche prima della scadenza del termine di sospensione.

Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la tariffa in vigore nel contratto sospeso.

SOSPENSIONE PER VEICOLO VENDUTO, ESPORTATO, ROTTAMATO, RADIATO O DI VEICOLO IL CUI USO È VIETATO IN VIA TEMPORANEA O PERMANENTE IN FORZA DI UNA MISURA ADOTTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne comunicazione in forma scritta alla Società o utilizzare l'apposita funzionalità presente sull'area riservata del sito www.vhv.it.

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'appendice di sospensione o dalla data di conferma richiesta sospensione effettuata tramite area riservata.

La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto per assicurare altro veicolo di proprietà, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente e che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione o esportazione all'estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso.

Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la tariffa in vigore in quel momento. Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.

La sospensione non può avere una durata superiore a 12 mesi rispetto all'annualità assicurativa.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione o la risoluzione del contratto, questo si risolve e la parte di Premio non goduta resta acquisita alla Società.

Per entrambe le forme di sospensione:

- il Contraente si impegna a distruggere certificato di assicurazione e Carta verde o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale;
- per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia;
- la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di Assicurazione.

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- in caso di Furto del veicolo.

INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA

Al fine di poterLe offrire il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.), VHV deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell'indirizzo IP del dispositivo utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell'utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.

L'utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo. La mancata indicazione dei dati personali richiesti non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.

Lei potrà revocare il suo Consenso all'utilizzo della FEA in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

I Suoi dati personali saranno trattati da VHV in qualità di Titolare, prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a società del nostro Gruppo e ad altre società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.

Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento all'informativa privacy di seguito riportata consultabile anche sul sito www.vhv.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento o GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Questo documento recepisce le disposizioni del Regolamento e fornisce informazioni dettagliate su come VHV Italia Assicurazioni S.p.A. tratta i dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è VHV Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno (in seguito “VHV” o il “Titolare”). VHV tratta i Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa. Lei potrà rivolgersi al Titolare per qualsiasi questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo presso la sede della Società o all’indirizzo e-mail privacy@vhv.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP o DPO)

VHV sulla base delle disposizioni regolamentari ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati c.d. RDP o DPO. Per tutte le questioni relative al trattamento dei può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail dpo@vhv.it.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE

Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, VHV deve poter disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti terzi¹, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell’assicurazione.

In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell’ambito della gestione del contratto di assicurazione in qualità:

- di Aderente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo;
- di Rappresentante Legale dell’impresa Contraente o assicurata al fine di consentire i necessari controlli.

I Dati Personali sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell’ambito delle finalità di seguito dettagliate.

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario, familiari del contraente o dell’assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari come definiti di seguito.

Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto da VHV, può fare riferimento al sito internet www.vhv.it della Società.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La riguardano sono trattati da VHV nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- **Obblighi contrattuali e misure precontrattuali.** I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poter svolgere le attività precontrattuali e contrattuali previste dalla normativa. Il conferimento dei Suoi Dati Personali, necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso**

- **Obblighi Normativi/Legali.** Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa RCAuto, fiscale, anticorruzione, antiterrorismo, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di Vigilanza, la regolamentazione IVASS e Normativa Europea in materia di distribuzione assicurativa. **Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso**
- **Marketing:** I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità di marketing, previo Suo specifico consenso. In particolare, i dati potranno essere utilizzati per: a) Inviare comunicazioni commerciali e promozionali, offerte, newsletter, inviti a eventi o iniziative, attraverso strumenti automatizzati (e-mail, SMS, messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea) e tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore); Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato al fine di migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi. **Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non avrà alcun impatto sul contratto assicurativo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando VHV ai recapiti riportati nella presente informativa.**
- **Comunicazioni precontrattuali e contrattuali tramite posta elettronica (e-mail):** I dati personali verranno utilizzati per l'invio delle comunicazioni e della documentazione contrattuale e precontrattuale tramite l'indirizzo di posta elettronica che ci avrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. **Per tale attività è richiesto il Suo consenso che potrà modificare in qualsiasi momento ai recapiti di VHV indicati nella presente informativa.**
- **Legittimo interesse del Titolare.** Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
 - per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
 - per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**

4. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

VHV, per adempiere agli obblighi previsti dal contratto assicurativo e dalla normativa ad esso applicabile, tratteranno categorie particolari di dati personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personali potrebbero essere acquisite sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri.

Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate a VHV** residenti tutte nella comunità europea;
2. **Soggetti operanti nel settore assicurativo:** (società, liberi professionisti, etc.), ad esempio: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di assicurazione e di riassicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica); - società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; - società di servizi per il controllo delle frodi; - società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti

fiduciari della Società, che svolgono per conto di quest'ultime attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.); - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; - rilevazione della qualità dei servizi; - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3. **Autorità:** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); INAIL Casellario Centrale Infortuni; Agenzia delle Entrate; INPS; Magistratura; Forze dell'Ordine.

Le Società controllate e collegate a VHV ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati inoltre verranno trattati dai dipendenti di VHV che a tal fine sono stati nominati quali autorizzati al trattamento. VHV verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante. VHV garantisce che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento e verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e che il loro uso sia limitato esclusivamente alle finalità qui descritte.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire anche i Suoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, VHV assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.

- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da VHV Italia ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83 - 32100 (BL) - Tel. +39 0437 938611 - vhv@pec.it - www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV International SE

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro Imprese di Belluno n.: 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n. 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00030

VHV 
ASSICURAZIONI